



Avv. P. Di Lorenzo

409/13
702/C/10
409/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA

Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania, dott.ssa Adele Totoli, in funzione di Giudice onorario, nel procedimento civile n. 702/C/2010

tra

MAUCIONE SABINO, CF. MCNSBN78A26L628F rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Patrizia Di Lorenzo

ATTORE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rapp.te p.t. CF. 80011990639, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'avv. Paolo Citera

CONVENUTO

PROVINCIA DI SALERNO, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'avv. Giancarlo Mariniello

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come nei rispettivi atti difensivi (atto di citazione, comparse di costituzione e risposta) in verbali e comparse conclusionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Maucione quale erede della defunta madre sig.ra Bonfrisco Anna e comproprietario dell'autovettura Opel Corsa tg.CV642SY conveniva in giudizio la Regione Campania, perché il 29.12.09 alle ore 12.00, mentre percorreva regolarmente, alla guida della predetta auto, la SP che da Stio porta a Laurino, improvvisamente era stato urtato da un grosso cervo, che attraversava la strada e l'auto per l'impatto rovinava sul guard rail laterale subendo danni per € 3.181,73 ed € 100,00 per costo

66/10



rimozione auto dal luogo del sinistro; che il fatto era stato denunciato alla Stazione Forestale di Laurino; che responsabile era la Regione alla quale erano state trasferite le funzioni concernenti la fauna, legge quadro n.157/92. Si costituiva la convenuta eccepiva la nullità dell'atto introduttivo; la carenza di legittimazione passiva; chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della Provincia di Salerno che si costituiva ed eccepiva difetto di legittimazione passiva; genericità della domanda; deduceva sull'art.2052 cc. e 2051 cc. ed art.2043 cc; sull'esistenza del caso fortuito, deduceva nel merito. La causa veniva istruita come in atti, all'udienza dell' 11.12.2012 veniva trattenuta a sentenza, con termine di giorni 90 per note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rigettata l'eccezione di nullità della citazione, contenendo la medesima gli elementi di cui all'art.163 co 4 cpc, segnatamente la descrizione del fatto e del luogo in cui si era verificato il sinistro. Non è fondata l'eccezione di genericità della domanda. Un fondamentale principio del diritto processuale (iura novit curia) esprime che le parti possono limitarsi ad allegare e provare i fatti costituenti il diritto affermato in giudizio, mentre la legge non deve essere provata al giudice, perché egli la conosce a prescindere da ogni attività delle parti. Va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla Regione Campania, perché infondata e va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della terza chiamata in causa (nei rapporti tra la Provincia di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t. e le altre parti le spese di giudizio vengono compensate). Nel caso di specie non rileva l'individuazione dell'Ente gestore del tratto di strada, atteso che l'attore lamenta la mancata predisposizione di sistemi idonei ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a persone o cose, nel tratto di strada in cui si era verificato il sinistro e cioè della



omissione di una condotta che la legge impone alla Regione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11.02.1992 n.157 (recante " Norme per la protezione della fauna selvatica ..") attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art.1 co3) e affida alle medesime (cui la legge n.142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni e Province e Comuni, ha attribuito la qualifica di Ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse collegate ai sensi della Legge n.142 del 1990 (art.9 comma 1). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art.2043 cc dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass.n.4202/2011). La Suprema Corte nella sent.n.467/2009 , conforme Cass.n.21282/2007 , ha affermato che dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione ai sensi dell'art.2043 cc, dato che la legge n.394 /1991 disciplina i danni " non altrimenti risarcibili" arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa è la Regione mentre, per i danni " non altrimenti risarcibili" e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art.26 della Legge n.157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai



soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo (fattispecie relativa ai danni ad un'autovettura causati da un cinghiale che stava attraversando una strada provinciale all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga). Quindi non è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Campania. Occorre, verificare se vi è stato un comportamento colposo o doloso ai sensi dell'art.2043 cc. della Regione Campania, evocata in giudizio per i danni subiti a causa dello scontro con il sua autovettura con un grosso cervo. Dall'istruttoria espletata, la domanda può essere accolta avendo l'attore provato uno specifico profilo di colpa in capo alla Regione. Il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della legge n.968/1977 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art.2052 cc, inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla responsabilità extraprocessuale di cui all'art.2043 cc, anche in tema di onere della prova e richiede, pertanto, l'accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico nell'ambito della sua competenza (cfr.Cass.n.27673/2008). Dall'operatività della clausola generale dell'art.2043 cc. consegue pacificamente, per il danneggiato, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ossia la condotta commissiva od omissiva, il dolo o la colpa del danneggiante, l'evento dannoso ed il rapporto di causalità tra condotta e danno (cfr.Cass.n.1638/2000). Non è giuridicamente corretto sostenere che sia l'Ente pubblico convenuto in giudizio a dover dimostrare di aver assunto tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica possa arrecare danno a terzi. Orbene in base al principio dell'onere della prova, l'attore ha dimostrato che il luogo teatro del sinistro era abitualmente



frequentato da animali selvatici con un numero eccessivo di esemplari, tali da costituire un pericolo per gli automobilisti della strada (ciò è verosimile perché si tratta di un paese sito nel Parco Nazionale del Cilento). Risulta pienamente provato l'accadimento del sinistro per cui è causa secondo le modalità descritte in atto di citazione. A comprova di quanto asserito dall'attore è la denuncia sinistro del 31.12.2009 alla Forestale di Laurino; la prova testimoniale; dalla circostanza che nel caso di specie non è provato che la strada ove si era verificato il sinistro vi erano adeguati sistemi che impedivano alla fauna l'attraversamento della stessa, e che vi erano segnali di avvertimento del pericolo di tale attraversamento di animali. Si rileva che la Regione non ha fornito prova contraria in relazione a eventuali misure adottate per evitare che la fauna selvatica provochi danni. Quindi l'attore ha fornito la prova del fatto illecito, della colpa della PA, per non aver adottato, misure atte a prevenire ed evitare il danno pur trattandosi di una zona caratterizzata dalla presenza di animali selvatici, del danno ingiusto nonché del nesso di causalità (è evidente che se la Regione avesse predisposto misure idonee, recinzione nell'area interessata, l'animale non avrebbe potuto attraversare la strada in quel tratto). Non è emersa e non è stata provata alcuna colpa dell'attore, è emerso che il sinistro è avvenuto in un tornante, dove la visibilità era scarsa, ed il cervo scendendo a gran velocità dal costone superiore del tornante, aveva impattato violentemente sull'autovettura facendola finire sul guard rail laterale, tanto si evince dalla prova testimoniale del sig. Maucione Gaspare Orlando che testualmente riferiva " ..ad un certo punto dalla scarpata sovrastante la strada è uscito un cervo grande che sobbalzava sulla macchina, il cervo ha fatto sbandare la macchina..". Quindi vi erano i requisiti dell'imprevedibilità, dell'invisibilità e dell'impossibilità ad evitare il cervo. Per quanto riguarda i danni all'autovettura



tenuto conto delle prove offerte dall'attore si riconosce la somma complessiva di €1.600,00 comprensiva della somma per la rimozione dal luogo del sinistro dell'autovettura, oltre interessi legali dal sinistro al saldo. Le spese di Lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania Dott.ssa Adele Totoli così definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dal sig. Maucione Sabino contro Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., nonché Provincia di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t.-terza chiamata in causa; dichiara la carenza di legittimazione passiva della Provincia di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t., compensa le spese di giudizio nei rapporti tra la terza chiamata in causa e le altre parti; rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Campania; accoglie la domanda attorea come in motivazione; per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 1.600,00 oltre interessi legali dal sinistro al saldo; condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive € 900,00 di cui € 100,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Vallo della Lucania, 31.07.2013

IL GIUDICE DI PACE

Dott. ssa Adele Totoli

Adele Totoli

